



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Francesco Terrusi	Presidente
Dott. Andrea Zuliani	Consigliere
Dott. Alberto Pazzi	Consigliere
Dott. Cosmo Crolla	Consigliere
Dott. Luigi D'Orazio	Consigliere Rel.-

Liquidazione
giudiziale; bilanci non
approvati e non
depositati; altri
documenti prodotti
prima dell'udienza

CC 13/5/2026 CC

Cron. n. 9328/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 9328/2023 r.g. proposto da:

Perni Serafina, in persona del legale rappresentante pro tempore della Perni s.r.l., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Giuseppe Milazzo, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato,

-ricorrente-

CONTRO

Curatela della Perni s.r.l., in liquidazione giudiziale, in persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico La Pergola, il quale chiede di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

1 RG n. 9328/2023 Cons. Est. Luigi D'Orazio



-controricorrente-**E**

Edison Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall'Avv. Claudio Coggiatti, elettivamente domiciliata in Roma, presso il suo studio, via Antonio Stoppani, n. 1, il quale chiede che le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento siano effettuate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 455/2023, depositata il 15/3/2023

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/5/2026 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 455/2023, depositata il 15/3/2023, rigettava il reclamo proposto ex art. 51 CCII da Serafina Perni, quale amministratrice della Perni s.r.l., avverso la sentenza del tribunale di Catania n. 223/2022 del 1/12/2022, di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società, su ricorso di Edison Energia s.p.a. del 18/9/2022.

In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale riconosceva l'esistenza dei crediti vantati da Edison Energia e dall'Agenzia delle entrate (le risultanze di quest'ultimo credito sono state acquisite d'ufficio), sia pure non ancora definitivi, ed evidenziava che i bilanci degli ultimi tre esercizi non erano stati approvati e depositati nel registro delle imprese ex art. 2435 c.c., sicché – annotava – «ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della



prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità» (si citavano Cass. n. 33091 del 2018 e Cass. n. 13746 del 2017).

Ad avviso della Corte territoriale, nel caso di specie, non era «possibile procedere alla verifica dei dati riportati nei bilanci, in punto di correttezza dei criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e di ogni altra voce indicata nell'art. 2427 c.c.». Pertanto, non era stata dimostrata la qualifica della Perni s.r.l., quale impresa minore, sottratta alla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Serafina Perni, quale amministratrice della Perni s.r.l.

3. Ha resistito con controricorso Edison Energia s.p.a., depositando memoria.

4. Ha resistito con controricorso anche la curatela della liquidazione giudiziale Perni s.r.l., depositando memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «omissione immotivata dell'esame di documenti decisivi comprovanti lo stato di sottodimensionamento (cd. non fallibilità) dell'impresa, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».

La sentenza avrebbe omesso di valutare l'esame dell'intera documentazione, «nel suo significativo complesso», prodotta dalla reclamante «sino all'udienza camerale», che avrebbe dimostrato la sua qualifica di impresa minore dal 2015, per ben sette anni, prima della istanza di apertura di liquidazione giudiziale del 2022.

Attraverso tali bilanci, taluni pubblicati presso il registro delle imprese (quelli sino al 2018), si dimostrava che dal 2017 (ossia cinque anni prima dell'istanza di liquidazione) l'impresa era scesa addirittura sotto la soglia della microimpresa ex art. 2435-ter c.c.



Sarebbero stati depositati anche gli atti di dismissione di precedenti investimenti oltre al licenziamento di tutti i lavoratori già nel 2015.

Tali fatti erano stati allegati già in sede di reclamo, anche se i documenti erano stati depositati «prima della comparizione in camera di consiglio».

Sia le allegazioni che i documenti sarebbero stati ignorati dalla Corte d'appello.

2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2729 c.c., dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

Lo stato di inattività della società da almeno sette anni prima della domanda di liquidazione giudiziale del 2022 sarebbe confermato dalle stesse affermazioni del creditore procedente, costituitosi in sede di reclamo.

La sentenza avrebbe trascurato tale allegazione, pur trattandosi di fatto pacifico, avendo sostanzialmente il creditore confermato che la società aveva cessato ogni attività sin da 2015.

Sia i bilanci degli ultimi tre esercizi, non approvati e non depositati, sia i dati emersi nei bilanci pubblici per i precedenti anni 2011-2018, sia le allegazioni delle produzioni del creditore procedente, stavano a significare il sottodimensionamento della società.

3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2427 e art. 2435-ter c.c., primo comma, art. 121 lett. d, comma 1, CCII art. 2 CCII - vizio logico - in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

La Corte d'appello si è soffermata, in particolare, sull'assenza dei dati di cui alla nota integrativa ex art. 2427 c.c., non essendo



possibile – ad avviso della Corte di merito - procedere alla verifica dei dati riportati nei bilanci, in punto di correttezza dei criteri applicati nella valutazione delle voci dei bilanci e di ogni altra voce indicata nell'art. 2427 c.c.

Per la ricorrente, invece, avrebbe errato la sentenza nel sanzionare l'assenza della nota integrativa negli ultimi tre bilanci, dal 2019 al 2021, in quanto gli stessi sarebbero stati redatti con la formula prevista per le microimprese dall'art. 2435-ter c.c., non essendo stati superati i limiti di legge per due esercizi consecutivi (attivo patrimoniale euro 175.000,00; ricavi per euro 350.000,00; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinque unità).

Il giudice del reclamo, dunque, avrebbe omesso l'esame di tutti i documenti, non solo dei bilanci pubblicati, ma anche dei restanti, non valutando che la nota integrativa mancava perché l'impresa era scesa sotto la soglia delle microimprese nel 2017 e nel 2018, per due esercizi consecutivi, non rendendosi più necessario tale documento contabile.

Per tali due annualità non sarebbero stati superati limiti di legge.

4. Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».

La Corte d'appello non avrebbe sollecitato il contraddittorio in ordine alla questione della mancanza della nota integrativa ex art. 2427 c.c.

5. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91,92 e 96 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

Si contesta alla Corte d'appello di aver proceduto alla condanna per lite temeraria.



Per la ricorrente, invece, temeraria sarebbe stata l'istanza di liquidazione del creditore procedente, il quale aveva allegato che la società debitrice era di fatto cessata da almeno sette anni; fatto questo impeditivo della sua istanza.

6. Il primo e il terzo motivo di impugnazione, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati nei termini che seguono.

7. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui, in tema di dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale), ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità (non apertura della liquidazione giudiziale), i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza di detti bilanci, il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass., sez. 6-1, 1/12/2022, n. 35381; Cass., sez. 6-1, 27/9/2019, n. 24138; Cass. Sez. 1. 9/11/2020, n. 25025; Cass., sez. 1, 23/11/2018, n. 30516).

Quanto ai bilanci che non siano stati già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., il giudice può «motivatamente» non tenerne conto, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass., sez. 6-1, 20/12/2018, n. 33091; Cass., n. 16067 del 2018; Cass., sez. 1, 30/5/2013, n. 13643).

Va, poi, chiarito, che la società reclamante ben poteva produrre nuovi documenti anche dopo la presentazione del reclamo ex art. 51



CCII, valendo quanto già affermato a proposito del reclamo ex art.

18 l. fall., e cioè che la legge si limita a prevedere che il ricorso deve contenere «l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti», senza sanzionare la mancata produzione in tale sede come decadenza (Cass., sez. 6-1, n. 20481 del 2015; Cass. 26/10/2021, n. 30159; Cass., sez. 1, 30/1/2017, n. 2235).

8. Tanto premesso, la Corte d'appello, dopo avere evidenziato che i bilanci degli ultimi tre esercizi (anni 2019-2021) non erano stati né approvati né depositati presso il registro delle imprese, si è limitata ad affermare che, in tal caso, «il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti», aggiungendo che non era possibile procedere alla verifica dei dati riportati nei bilanci, «in punto di correttezza dei criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e di ogni altra voce indicata nell'art. 2427 c.c.».

In tal modo, però, la Corte territoriale non ha tenuto conto dei fatti, che la mole di documenti prodotti dalla società reclamante, asseritamente andava a rappresentare in aggiunta ai bilanci del triennio 2019-2021.

Non ha tenuto conto dei bilanci pubblicati dal 2011 alla 2018 (pure estranei al triennio, ma contenenti potenzialmente dati con riflessi anche sull'attività dell'ultimo periodo della società), dei modelli unico e Irap degli anni 2019, 2020 e 2021, oltre che dei documenti prodotti dopo la presentazione del reclamo, ma prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, tra i quali gli atti di gestione dell'impresa, tesi a dimostrare gli investimenti effettuati dalla stessa prima della rideterminazione dei consumi da parte della creditrice Edison oltre ai disinvestimenti a valle, ed al licenziamento dei lavoratori.



La Corte d'appello, insomma, non ha in alcun modo motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto di non procedere alla valutazione della correttezza dei criteri applicati nella valutazione delle voci dei bilanci non approvati e non depositati.

9. Tra l'altro, la Corte territoriale neppure ha verificato la sussistenza dei requisiti in capo alla società della «microimpresa» ex art. 2435-ter c.c., prima delle modifiche di cui al d.lgs. n. 125 del 2024, in vigore dal 25/9/2024, la cui applicazione riguarda gli esercizi aventi inizio dall'1/1/2024.

In caso di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2435-ter c.c., ove trattasi di microimprese, le stesse sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa «quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, numeri 9 e 16».

10. I restanti motivi restano assorbiti.

11. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026

Il Presidente
Francesco Terrusi

